TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_1298

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Congr. Barnabiti

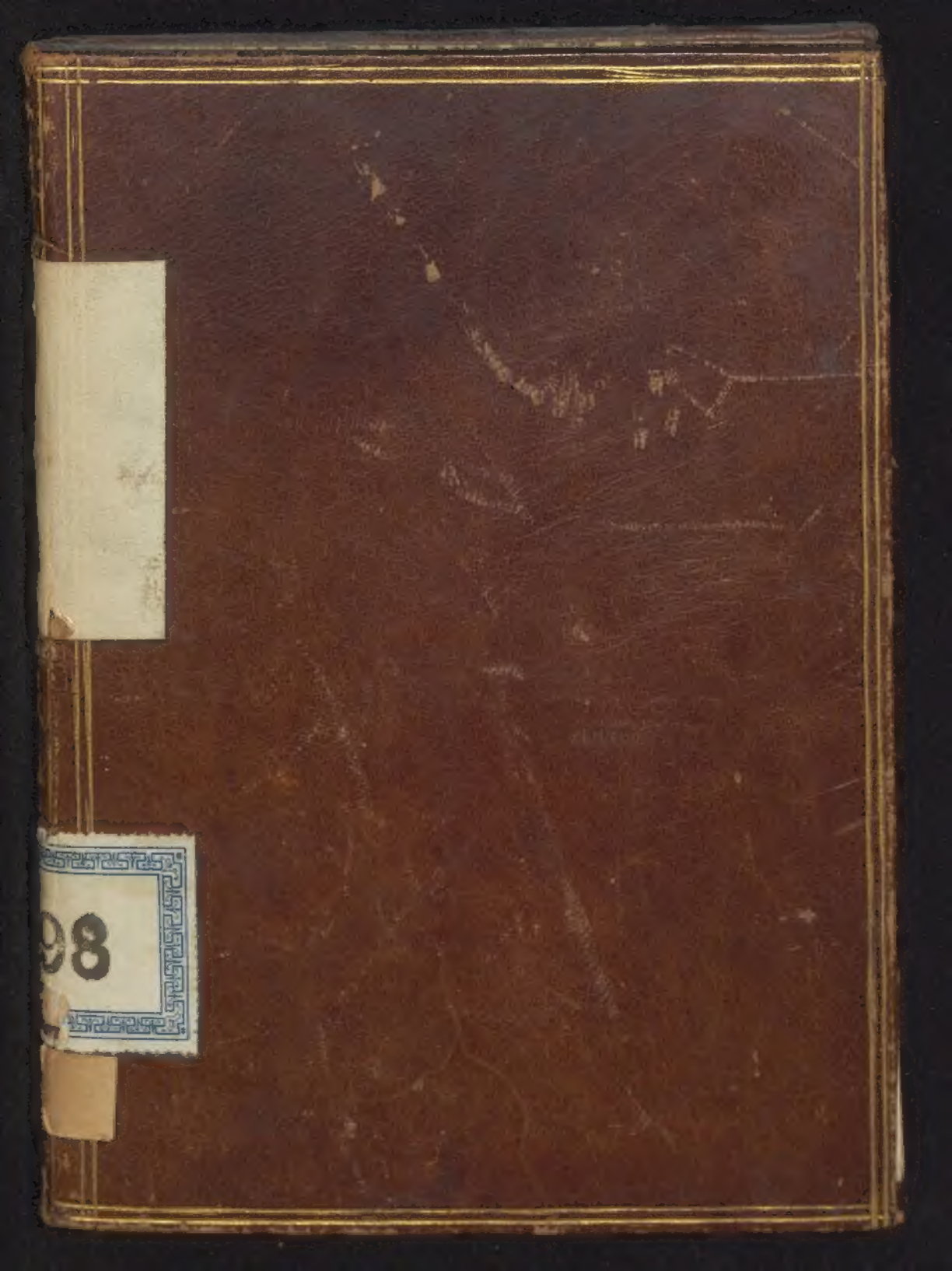

INSTRUZIONE

Per li Confratelli della Congregazione del Suffragio dè Nobb:

Per i Vivi, e per i Defonti, eretta ſotto gli Auſpicj del SANTISSIMO SAGRAMENTO, E ſotto la Protezione del Glorioſo Patriarca S. GIUSEPPE Nella Vener. Chieſa dè RR. PP. Barnabiti di queſta Città dedicata a S. LORENZO GIUSTINIANO; Con la conceſſione delle quì ſotto eſpreſſe Indulgenze.

REGOLE

1 INſtituita queſta Compagnia di Suffragio per i Vivi, e per i Defonti con l'approvazione del Sereniſs. noſtro Prencipe, acciò con l'eſercizio delle ſeguenti opere di pietà abbiano li Confratelli à partecipar vicendevolmente quel beneficio Spirituale, ch'è ſtato l'oggetto della di lei inſtituzione, ed à goder i frutti dell' Indulgènze conceſſe dal Sommo Pontefice: Doverà cadaun Confratello nell'ingreſſo far l'esborſo almeno di Lir. dieci per una ſol volta per le occorrenze della Congregazione; e Lir. una ſol. dieci per l'Elemoſina antecipata d'una Meſſa da celebrarſi per il primo Confratello che mancaſſe di Vita: E doverà pure sborſar ogn'anno, ſua Vita durante, nel giorno di S. GIUSEPPE Lir. trè ſol. due per le medeſime occorrenze.

2 Ogni qual volta ſi ritrovaſſe infermo con qualche pericolo alcuno de' Confratelli doverà farſi avviſato il Sig. Cancelliere della Congregazione, acciò dà Signori Preſidenti ſiano dati gli Ordini proprij, per l'Eſpoſizione del Venerabile da farſi nel giorno Feſtivo piu proſſimo, affine d'implorar all'Infermo ſteſſo la Divina Aſſiſtenza; E per la celebrazione di ſette Meſſe ſopra l'Altare del Glorioſo S. GIUSEPPE, per impetrarli la di lui Protezione nel tranſito all'altra Vita.

3 Qualunque volta mancherà di vita alcuno de' Confratelli ſiano obbligati tutti gli altri sù l'avviſo, che ſará loro ſpedito ad unirſi nella Chieſa ſuddetta, per accompagnar il Defonto alla ſepoltura con un Cereo acceſo, qual abbia l'Immagine del Glorioſo Santo Protettore, recitando quelle Preci che ſuggerirá loro la propria Pietà per l'anima del Confratello Defonto; E ſeguita la di lui Tumulazione doveranno ritornare uniti alla ſteſſa Chieſa, offerendo ivi ciaſcuno alla Divina Miſericordia un Deprofundis per l'Anima ſteſſa; E facendo l'esborſo di Lir. una ſoldi dieci per la ſolita Elemoſina d'una Meſſa da celebrarſi per il primo de' Confratelli, che dopo piaceſſe a DIO di chiamare ad'altra vita.

4 Reſtano vivamente eccitati tutti, e cadaun Confratello à frequentar il SS. SAGRAMENTO DELL'EUCARISTIA nei giorni deſtinati per le Indulgenze, ed à praticar particolarmente la Santiſſima Communione due volte all'Anno; una cioè nel giorno del Glorioſo S. GIUSEPPE, l'altra nella Domenica frà l'ottava del Corpus Domini; acciò in tal modo ſi renda ciaſcuno partecipe per ſe, e per i Defonti di quei Teſori d' Indulgenza, con i quali è ſtata arrichita la Confraternità.

5 Sarà effetto del zelo dè Confratelli l'intervenire non ſolamente nelle ſuddette due Feſte principali, ma ancora nelle prime Domeniche di cadaun Meſe all' Eſpoſizione del Venerabile, che ſi farà nella ſuddetta Chieſa à ſpeſe della Congregazione; acciò dall'unione di tutti i cuori prendano maggior vigore le comuni Preghiere, e rieſcano vie più accette all'Altiſſimo à beneficio dè Vivi, e dè Defonti,

6 Mancando alcuno dè Confratelli d'intervenir trè volte all'accompagnamento ſuddetto dè Confratelli Defonti reſterà caſso dal Suffragio; E reſterà parimente caſſo chiunq; mancaſſe alcuna volta di contribuir tanto le Lir. trè ſol due ſuddette, quanto l'Elemoſina antecipata di Lir. una ſoldi dieci per le Meſſe da celebrarſi, come ſopra.

INDULGENZE

1 CHiunque confeſſato, e communicato ſi farà aſcrivere alla Congregazione, in quel giorno acquiſterà Indulgenza plenaria, e remiſſione di tutti li ſuoi peccati,

2 Chi parimente confeſſato, e communicato viſiterà la ſuddetta Chieſa, dove è eretta la Congregazione, nel giorno della Feſta principale, che ſarà quella del Glorioſo S. GIUSEPPE 19. Marzo pregando DIO conforme l' intenzione del Sommo Pontefice, acquiſterà Indulgenza plenaria, come ſopra.

3 Nelle quattro Domeniche dopo le quattro Tempora dell'Anno confeſſandoſi, e communicandoſi, e viſitando la Chieſa ſuddetta con pregare, come ſopra, ſi guadagneranno ſette Anni, e ſette Quarantene d'Indulgenza.

4 Ogni volta che anderanno in Chieſa a viſitare divotamente il SS. SAGRAMENTO; che aſſiſteranno alla Santa Meſsa; interveniranno all' Eſpoſizione del Venerabile, ò à ciaſcun'altro Divino Officio; ò albergheranno Poveri; e comporranno la Pace frà gl'inimici; ò procureranno, che da altri ſia compoſta; ed ancora accompagneranno i corpi dè Defonti non ſolo ſuoi Confratelli, ma di altri alla Sepoltura; accompagneranno il SANTISSIMO agl'Infermi, ò in altre Proceſſioni, ò ſe impediti reciteranno al ſuono della Campana un Pater, ed Ave, parimente dicendo cinque Pater, ed Ave per l'Anime dè ſuoi Confratelli; ridurranno qualche Peccatore alla via di ſalute, o inſtruiranno gl' Ignoranti circa quelle coſe che appartengono alla ſalute; in ſomma praticando qualche altra opera pia, ò di carità ſempre acquiſteranno ſeſsanta giorni d'Indulgenza.

5 Quando poi ſaranno li Confratelli conſtituiti in articolo di morte, ſe confeſſati, e communicati, ò non potendo almeno contriti invocheranno con la bocca, ò non potendo almeno col cuore il Nome di GIESU' averanno Indulgenza plenaria, e remiſſione generale dè peccati di tutta la loro vita.

6 Concede anco il Sommo Pontefice l'Altare Privilegiato per li Confratelli Defonti, qual è l'Altar di San GIUSEPPE nella ſuddetta Chieſa, in cui celebrandoſi da qualſivoglia Sacerdote nel giorno della Commemorazione dè Morti, e per tutta l'ottava; come pure nel Mercordì di cadauna Settimana dell'Anno; per li ſuddetti Confratelli, l'Anime loro ſaranno liberate dalle pene del Purgatorio per li Meriti di GIESU' CRISTO, E DELLA BEATA VERGINE, e di tutti li Santi.

IN UDINE, 1713. Appreſſo Gio: Domenico Murero. *Con Licenza de' Superiori.*

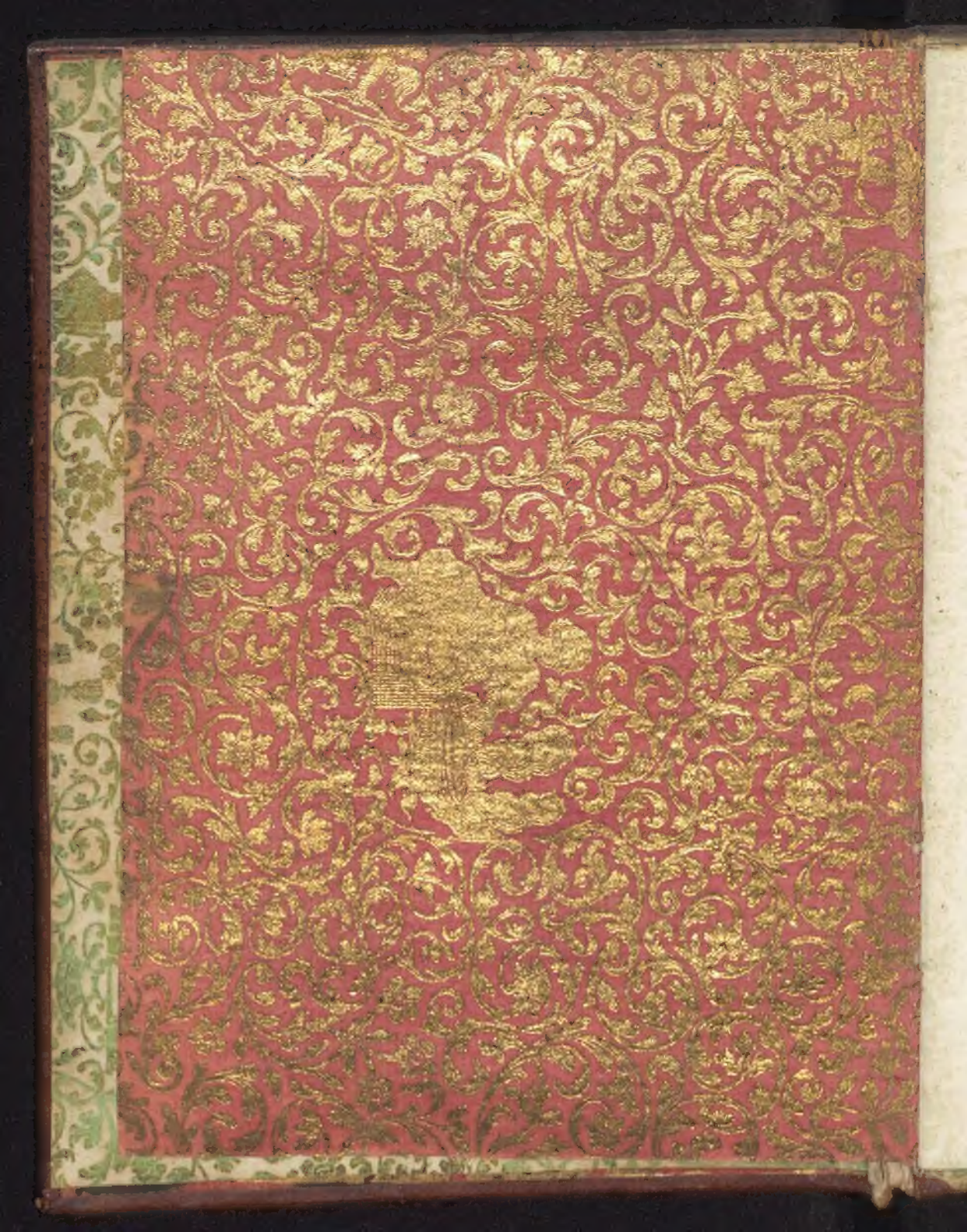

175

CONGREGATIONE DEL SVFFRAGIO NOBILI

PER I VIVI, E PER I DEFONTI

SOTTO GLI AVSPICI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO E

SOTTO LA PROTEZIONE DEL GLORIOSO

PATRIARCA S. GIVSEPPE

NELLA

VENER. CHIESA DI S. LORENZO

GIVSTINIANO

DE RR. PP. BARNABITI DI QVESTA CITTA

[illegible]

CONGREGATIONE DEL SVF:
DE
FRAGIO NOBILI

PER I VIVI, E PER I DEFON:
TI

SOTTO GLI AVSPICI DEL SAN:
TISSIMO SAGRAMENTO, E

SOTTO LA PROTEZIONE DEL
GLORIOSO

PATRIARCA S. GIVSEPPE

NELLA

VENER. CHIESA DI S. LORĒZO
GIVSTINIANO

DE RR. PP. BARNABITI DI
QVESTA CITTA

~1712~

·1712·

:17: Giugno·

Presentate à Sua Ecc.za per il S.r Gio: Antonio Corso instando &c. quali registrate furono restituite

IOANNES CORNELIVS DEI GRATIA DVX VENET. &c.

Vniuersis, et singulis Rapresentantib. nostris; et presertin Locuntenenti Prie Fori Iulij, eorumque Ministris presentibus, et futuris ad quos he nostre peruenerint, et eorum executio spectat, et spectare poterit. Significamus hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrasti uidelicet

Che in ordine à quanto rapresentano li Consultori in iure sopra la supplica presentata alla Sig.ria nostra da alcuni Cittadini Nobili

d'Vdine; Sia per auttorità di questo Co:
:seglio permesso ai medemi d'erriggere una
Compagnia di cento, e uinti con titolo di Suf:
:fraggio de Viui, e de Deffonti sotto l'inuoca:
:tione de S.n GIVSEPPE nella Chiesa di S.n Lo:
:renzo Giustiniano di quella Città, et siano ap:
:prouati li dodeci capitoli ò siano ordinationi
in essa supplica compresi. Doueranno però
esser essequite le publiche leggi in tal propo:
:sito circa l'esclusione degl'Ecclesiastici dal
gouerno, et amministratione del Suffraggio;
della soggettione nel temporale al solo pu:
:blico Rappresentante, e nell'acquisto de
beni, che potesse farsi in auenire, e
douerà esser presentato nell'Colleggio Nos:
:tro ogni Breue che esso Suffraggio potesse
hauer impetrato, et impetrasse per esser
con le forme solite licentiato. Quare
auctoritate supradicti Consilij mandamus
uobis, ut ita exequi faciatis.

Datj in Nostro Ducali Palatio die XI:
Junij 1712: Indictione V.a

Bulla Plumbea pendente, Giacomo Capello Seg:

seguono li Capitoli approuati.

Capitoli, et Ordinationi da osseruarsi da Con:
:fratelli, che verano ascritti nella Compagnia
dei Suffraggio de Viui, e de Deffonti, e che
si uà diuisando erriggere sotto gl'Auspicij
del Santissimo Sagramento et Glorioso Pa:
:triarca S.n Giuseppe nella Ven. Chiesa di S.n
Lorenzo Giustiniano della Città di Vdine,
oue s'attroua erretto l'Altare ad honore
di detto Glorioso Santo, quali preuia l'ap:
:prouatione da implorarsi da Sua Seren.tà
doueranno da Confratelli esser in ogni
parte pontualmente essequite.

Primo. Al sostenimento delle spese necessarie
per lo stabilim.to e sucessiuo gouerno della
compagnia douerà ogn'uno che uorà aggre:
garsi alla medema nel giorno del suo primo
ingresso esborsare lire dieci al meno e di più
lire una soldi dieci per elemosina antecipata
della Messa, che douerà esser celebrata per il
primo Confratello, che mancasse de uita come

si dirà al Capitolo 5.to

12.do Dall'unione de tutti i Confratelli douerranno esser à Bossoli, e ballote prescielti due con titolo de Pressidenti, quali per il corso d'anni uno habbino à custodire il dinaro depositato, e somministrare il bisogneuole per le spese occorenti con tenirne di tutto registro per darne poi in fine del loro maneggio distinto conto alli Fratelli Congregati.

20 3. Compito l'anno della Pressidenza conuerranno i Confratelli tutti al Luogo, che sarà destinato per la nomina, e Creatione d'altri due à quali restarà immediate consignato il dinaro, che s'attroverà in Cassa con il cavico sopradetto e si tratteranno altre materie concernenti il miglior gouerno del suffragio, e tal radunanza si farà ogn'anno il primo

2. d'Aprile.

4. Sarà incombenza de Pressidenti hauuta notitia del stato pericoloso d'alcuno Confra-

:dello infermo ordinare nel giorno più pros:
:simo festivo l'esposizione del Venerabile
per implorarci la Divina assistenza, e
farli ridotto in agnia celebrare sette Messe
all Altare di S. Giuseppe per il felice tran:
:sito all'alma Vita.

5to S: Mancato di vita il Confratello dovevà:
:no spedire subito il Servente ad invitar
li Confratelli tutti à ritrovarsi ad hora de:
:stinata alla Chiesa per l'accompagnamento
del Defonto alla Sepoltura, et esborsare
immediate il dinaro per la celebrazione
di sante Messe quanti saranno i Fratelli
aggregati.

6to 6: Ogni Confratello invitato all'accompagna:
:mento del Defonto dovevà intervenirvi
con habito conveniente alla Chiesa nell'
hora stabilita, dove uniti con religiosa pie:
:tà s'incaminarano poi à due à due con con:
:segno di edificazione portando la sua con:
della accesa di libre una con l'imagine

del Glorioso S.n Giuseppe, e recitando con bassa uoce il Misevere ò altre preci à genio della propria diuotione.

7.mo Restituiti, che saranno in Chiesa offeriranno genuflessi à quell Anima il Suffragio d'un De profundis, e poi subito depositarà ciascuno la solita elemosina per deposito della Messa come s'è detto di sopra.

8.o Mancando alcuno de Contratelli d'intervenirui per tre uolte à fal accompagnamento senza legitimo impedimento restarà casso del Suffragio, come pure s'osseruarà l'istesso con chi mancasse per la prima uolta à contribuire l'Elemosina per la Messa decretata.

9.o Restano tutti uiuamente eccitati per le uiscere del Signore à praticare almeno due uolte all'anno la Santissima Communione una cioè il giorno del Glorioso San Giuseppe l'altra la Domenica infra l'

ſettana del Corpus Domini, ne quali giorni sarà effetto della particolar pietà di cadauno de Confratelli il concorrervi per così meglio in tal unione ne di tutti assicurar la propria salute e partecipare con maggior vantaggio del bene di ogni uno.

X: Douerannno inoltre ogn'anno nel giorno suddetto del S.to Protettore cadauno de Confratelli far l'esborso di mezo ducato, che seruirà per le spese necessarie al mantenimento della detta Confraterne.ta et altre spese.

XI: Ogni prima Domenica di ciascun mese si farà l'esposition del Santiss.mo Sagram.to à beneficio di tutti i Confratelli tanto uiui come defonti; nel qual giorno parimente s esorta, et inuita, e si desidera, che tutti concorrino à vendersi più disposti con la Santissima Communione, et offerir questa per sollieuo de Defonti con riflesso d'incontrare ciascuno à proprio vantaggio dal pietà qual

s' haueva essercitata per l'altrui indigenze.

XII. Non possa esser aggregato in questo Suffraggio alcuno, che non fosse Cittadino Nobile habitante in questa Città, e che non habbia l'età d'anni uinti; Et che il numero de Confratelli non habbia ad estendersi oltre alli cento, e uinti.

Tratta da simili essistenti in Filza de Parti dell'Ecc.mo Senato li XI Giug.no 1712.

Gio: Francesco Giacomazzi
Nodaro Ducal.

CLEMENS. P.P. XI.

AD PERPETVAM REI MEMORIÃ.

Cum sicut accepimus in Ecclesia sãcti Laurentij Iustiniani Oppidi Ciuitatis nuncupatę Vtini Aquileiensis Diocesis una pia, & deuotã utriusque sexus Christi fidelium confraternitas Suffragij omnium Christi fidelium Defunctorum sub inuocatione Sancti Ioseph, ac Sanctissimi Sacramenti; Non tamen pro hominibus unius specialis artis canonice erecta seu erigenda existat; cuius Confratres, et Consorores quamplurima pietatis, & charitatis opera exercere consueuerunt, Nos, ut Confraternitas huiusmodi maiora in dies suscipiat incrementa; De Omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus utriusq; sexus Christi fidelibus qui dictam Confraternitatem imposterum ingredientur die primo eorum ingressus, si ueré pœnitentes,

et confessis Sanctissimum Eucharistię Sacramentum sumpserit; Plenariam, actam descriptis quam pro tempore describẽdis in dicta Confraternitate Confratribus, & Consororibus in cuiuslibet eorum mortis articulo, si ueve quoque pœnitentes, et confessi, ac Sacra Communione refecti; uel quatenus id facere nequiuerint; saltem contriti nomen IESV ore si potuerint, sin minus corde deuotè inuocauerint; etiã plenariam; nec non eiusdem nunc, et pro tempore existentiũ dictę Confraternitatis confratribus, et consororibus ueve etiã pœnitentibus, et confessis, ac Sacra Communione refectis, qui . . Confraternitatis, confratrios, et consororibus Ecclesiam, seu Capellam, uel Oratorium, die festo principali dictę Confraternitatis per eosdem Cõfratres semel tantum eligendo, et ab Ordinario approbando; à primis Vesperis usq; ad occasum Solis Diei huiusmodi singulis annis deuotè uisitauerint; et ibi pro

Christianorum Principum concordia, hæreſium extirpatione, ac Sanctæ Matris Eccleſiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint; Plenariam ſimiliter omnium peccatorum ſuorum Indulgentiam, & remiſſionem miſericorditer in Domino concedimus; Inſuper dictis confratribus, et conſororibus uere pariter penitentibus, et confeſſis ac Sacra Communione refectis Eccleſiam ſeu Capellam, uel Oratorium huiuſmodi in quatuor aliis anni feriatis uel non feriatis, ſeu Dominicis diebus per memoratos Confratres, ſemel tantùm ebiam eligendis, et ab eodem ordinario approbandis, ut ſuprà uiſitantibus, et ibidem orantibus, quo die . . . . id egerint, ſeptem annoſ & totidem quadragenas; quoties uerò Miſſis et aliis Diuinis Officijs in Eccleſia, ſeu Capella, uel Oratorio . . . . uno tempore celebrandis, et recitandis, ſeu . . . . publicis uel priuatis eiusdem Confraternitatis ubiuis faciendis interfuerint; aut Pauperes hoſpitio ſuſceperint, uel pacem in

inter inimicos composuerint, seu componi
fecerint, uel procurauerint, necnon etiã
qui corpora Defunctorum tam Confra:
trum, et Consororum . . . . quam aliorũ
ad sepulturam associauerint; aut quascunq;
Processiones de licentia Ordinarij facien:
das Sanctissimunq; Eucharistiæ Sacramen:
tum tam in processionibus, quam cum ad In:
firmos, aut alias ubicumque, et quomodcũq;
pro tempore deferetq; comitati fuerint, uel si im:
pediti Campanæ adido signo dato semel Oratio:
nem Dominicam, et Salutationem Angelicam dix:
erint; aut etiam quinquies Orationem, et Saluta:
tionem easdem pro animabus Defunctorum
Confratrum, et Consororum . . . recitaue:
rint; Deuium aliquem ad uiam salutis reduxe:
rint, et ignorantes Præcepta Dei, et ea quæ ad
salutem sunt, docuerint; aut quodcumque aliud
pietatis, uel charitatis opus exercuerint; totics
pro quolibet . . . uerum exercitio sexa:
ginta dies de iniunctis eis seu alias quomodo:
libet debitis pœnitentijs in forma Ecclesiæ con:
sueta relaxamus; Præsentibus perpetuis futuris
temporibus ualituris, uolumus autem uti alias
dictis Confratribus, et Consororibus præmissa

peragentibus aliquæ alia indulgentia perpe:
:tuo, uel ad tempus nondum elapsum duratu:
:ra concessa fuerit, præsentes nulle sint; ubi
si dicta Confraternitas alicui Archiconfra:
:ternitati aggregata iam sit, uel imposterum
aggregetur, aut quauis alia ratione uniatur,
uel etiam quomodolibet instituatur, prio:
res, et quæuis aliæ litteræ Apostolicæ, illis
nullatenus suffragentur, sed ex tunc eo ipso
nulle sint;

Datum Romæ apud Sanctam Mariam
Maiorem sub annulo Piscatoris, Die
XIII. Augusti MDCCXII
Pontificatus Nostro anno Duodecimo.

1712: 26. Agosto uisto, e licentiato per l'es:
secutione.

Giacomo Capello Seg:rio

Colinerius.

CLEMENS. P.P. XI.

AD FVTVRAM REI MEMORIAM.

Omnium Saluti Paternę charitate intenti Sacra interdum loca spiritualibus indulgentiarum muneribus decoramus; Vt inde Fidelium Defunctorum animę Domini nostri Iesu Christi eiusque Sanctorum Suffraggia meritorum consequi; et illis adiutę ex Purgatorij penis ad ęternam salutem per Dei misericordiam perduci ualeant; Volentes igitur Ecclesiam Sancti Laurentij Iustiniani Oppidi Ciuitatis nuncupatę Vtini Aquileiensis Diocesis, et in ea situm Altare Confraternitatis Suffragij omnium Christi fidelium Defunctorum sub inuocatione Sancti Iosephi, ac Sanctissimi Sacramenti simuli ad presens priuilegio omnimode decoratum, hoc speciali dono illustrare: De Omnipotentis Dei misericordia ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi; Vt quandocumque Sacerdos aliquis Secularis vel Regularis Missam Defunctorum in die Commemorationis Defunctorum, et singulis diebus [illegible] illius [illegible] in una Feria cuiusvis hebdomadę, per Ordinarium designanda pro A[illegible]

cuiuscumque Confratris, et Consororis dic:
:te Confraternitatis; quę Deo in charitatę
coniuncta ab hac luce migrauerit, ad prę:
:dictum Altare celebrabit anima ipsa de
thesauro Ecclesię, per modum Suffragij
Indulgentiam consequatur, ita ut eiusdem
Domini nostri Iesu Christi, ac Beatę Vir:
:ginis Marię Sanctorumque omnium
meritis sibi suffragan: à Purgatorij pęnis
liberetur concedimus, et indulgemus; In
contrarium facien non obstan quibuscumq:
Pręsentibus ad septenium tantum ualituris.
Datum Romę apud Sanctam Mariam
Maiorem sub annulo Piscatoris die
XIII. Augusti MDCCXII.
Pontificatus Nostro anno duodecimo

Gratis pro Deo, et Scrn

Soluerus &c.

a 17 in a 26 Agosto
Visto, e licentiato per l'essecutione.
Giacomo Capello Segrio

INSTRVZIONE
Per li Confratelli della Congregazione del Suffragio de Nobili.

REGOLE

1. Instituita questa Compagnia di Suffragio per i viui, e per i defonti con l'approvatione del Seveniss: nostro Prencipe, acciò con l'esercizio delle seguenti opere di pietà habbiano li Confratelli a partecipar vicendevolmente quel beneficio Spirituale, che è stato l'oggetto della di lei institutione, ed à goder i frutti dell Indulgenze concesse dal Sommo Pontefice: Douerà cadaun Confratello nell ingresso far l'esborso almeno di Liv. dieci per una sol uolta per le occorrenze della Congregazione; e Liv. una sol. dieci per l'elemosina anticipata d'una Messa da celebrarsi per il primo Confratello, che mancasse de Vita: E douerà pure sborsar ogn'anno, sua Vita durante, nel giorno di S. GIVSEPPE Liv. ive sol. due per le medesime occorrenze.
2. Ogni qual uolta si ritrouasse infermo con qualche pericolo alcuno de Confratelli douerà farsi

auuisato il S.r Cancelliere della Congregatione
acciò da Sig.ri Pressidenti siano dati gl'Ordini
proprij, per l'Esposizione del Venerabile
da farsi nel giorno Festivo piu prossimo,
affine d'implorar all'Infermo stesso la Divi-
:na assistenza; E per la celebrazione di sette
Messe sopra l'Altare del Glorioso San GIV-
:SEPPE, per impetrarli la di lui Protezio-
:ne nel transito all'altra Vita.

3. Qualũque volta mancherà di vita alcuno
de Confratelli siano obligati tutti gl'altri su l'
auuiso, che sarà loro spedito ad unirsi nella
Chiesa sudetta, per accompagnar il Defon-
:to alla Sepoltura con un Cereo acceso qual
habbia l'Immagine del Glorioso Santo Protet-
:tore, recitando quelle preci, che suggerirà
loro la propria Pietà per l'Anima del Con-
:fratello Defonto; E seguita la di lui Tumu-
:lazione douerannno ritornare uniti alla
stessa Chiesa, offerendo iui ciascuno alla Di-
:uina Misericordia un Deprofundis per l'
Anima stessa; E facendo l'esborso di Liv.a
soldi dieci per la solita Elemosina d'una Mes-
:sa da celebrarsi per il primo de Confratelli ch
dopo piacesse à DIO di chiamare ad altra Vita.

4. Restano viuamente eccitati tutti, e cadaun Confratello à frequentar il SS. SAGRAMENTO DELL' EVCARESTIA nei giorni destinati per l'Indulgenze, ed à praticar particolarmente la Santissima Communione due uolte all anno; una cioè nel giorno del Glorioso S. GIVSEPPE, l'altra nella Domenica fra l'ottaua del Corpus Domini; acciò in tal modo si renda ciascuno partecipe per se, e per i Defonti di quei Tesori d'Indulgenza, con i quali è stata arricchita la Confraternità.

5. Sarà effetto del zelo de Confratelli l'intervenire non solamente nelle sudette due Feste principali, ma ancora nelle prime Domeniche di cadaun Mese all Esposizione del Venerabile, che si farà nella sudetta Chiesa à spese della Congregazione; acciò dall unione di tutti i cuori orendano maggior uigore le comuni Preghiere e riseano tue più accette all' Altissimo à beneficio de Viui, e de Defonti.

6. Mancando alcuno de Confratelli d'intervenire tre uolte all accompagnamento sudetto

de Confratelli Defonti restarà casso dal Suffragio; E restara parimente casso, chiunque mancasse alcuna volta di contribuir tanto le Liv. tre soldi due sudette quanto l'Elemosina antecipata di Liv. una soldi dieci per le Messe da celebrarsi, come sopra.

INDVLGENZE

1. Chiunque confessato, e communicato si farà ascriuere alla Congregatione, in quel giorno acquistarà Indulgenza plenaria, e remissione di tutti li suoi peccati.

2. Chi parimente confessato, e communicato visiterà la sudetta Chiesa, doue è eretta la Congregazione, nel giorno della Festa principale che sarà quella del Glorioso S. GIVSEPPE 19. Marzo pregando DIO conforme l'intenzione del Sommo Pontefice, acquistarà Indulgenza plenaria, come sopra.

3. Nelle quattro Domeniche dopo le quattro Tempora dell anno confessandosi, e communicandosi e visitando la Chiesa sudetta con pregare come sopra, si guadagnaranno sette anni, e sette quarantene d'Indulgenza.

4. Ogni uolta, che andaranno in Chiesa, à visitare diuotamente il SS. SAGRAMENTO; che assistevanno alla Santa Messa; intervenivano all Esposizione del Venerabile, ò à ciascun'altro Diuino Officio; ò albergaranno Poueri; e componanno la Pace fra gl inimici; ò prouvera:

:no, che da altri sia composta; ed ancora accompa:
:gnarano i Corpi de Defonti non solo suoi Con:
:fratelli, ma di altri alla Sepoltura; accompagne:
:rano il SANTISSIMO ad Infermi, ò in altre
Processioni, ò se impediti reciterano al suono
della Campana un Pater, ed Aue, parimente di:
:cendo cinque Pater, ed Aue per l'Anime de suoi
Confratelli; riduranno qualche Peccatore alla
uia di salute, ò instruiranno gl' Ignoranti
circa quelle cose, che appartengono alla salute;
in somma praticando qualche altra osserva
pia, ò di carità sempre acquisteranno ses:
:santa giorni d'Indulgenza.

5. Quando poi saranno li Confratelli consti:
:tuiti in articolo di Morte, se confessati, e
communicati, ò non potendo almeno con:
:triti inuocheranno con la bocca, ò non pote:
:do col cuore il Nome di GIESV haueranno
Indulgenza plenaria, e remissione genera:
:le de peccati di tutta la loro uita.

6. Concede anco il Sommo Pontefice l'Altare
Priuilegiato per li Confratelli Defonti, qual è
l'Altar di San GIVSEPPE nella sudetta Chie:
:sa, in cui celebrandosi da qualsiuoglia Sacer:
:dote nel giorno della Commemorazione de

Morti, e per tutta l'ottava; come pure nel Mercordi di cadauna Settimana dell'anno; per li sudetti Confratelli, l'Anime loro saranno liberate dalle pene del Purgatorio per li Meriti di GIESV' CRISTO, E DELLA BEATA VERGINE, e di tutti li Santi.

Nomi De Con-fratelli Della Congrega-zione Del Suffragio De Nobili.

A

✠ S.r Antonio Antonini q.m Prospero
S.r Antonio Biancone
S.r Alessandro Galladio
✠ S.r Antonio della Forza
S.r Antonino Antonini q.m Gio: Daniele
S.r Antonio Gallici di S.r Giuseppe
S.r Allessandro Brunaleschi q.m S.r Andrea
S.r Antonio Suoanna
✠ S.r Allessandro de Colloredo K.r
S.r Antonio Jessarini
S.r Alfonso Antonini q.m Gio Daniele
S.r Agostin Cocchi Matem.co

A

B

✠ ꝑ Bortolamio Moroldi
✠ ꝑ Beltrame Brunaleschi
ꝑ Bernardo Andreucis.
ꝑ Bernardino Caiselli
✠ ꝑ Bernardino Gaspardis
ꝑ Bernardo Lovaria
ꝑ Bernardo Suardo

B

C

Camillo Gorzo
Christofolo Conzi
Carlo Caisetti
Camillo Locatello
Carlo di Torre
Clo Tacetti
Câimo Percotto
Carlo Gabrieli
Camillo Ottelio

C

D

& Daniel Antonini

E

8 Eustachio Coletti
8 ~~Ettore Ettore~~
8 Ettore Antonini

F

8 Francesco Valuason q.m Bernardo
8 Francesco Suardo
✠ 8 Florendo Manini
8 Francesco de Sbruglio
8 ~~Francesco Mandini~~
8 Francesco Perabò
8 Ferante Orgnano
8 Francesco Fabricij q.m
✠ 8 Francesco Arrigoni
8 Francesco Caratto
8 Filippo Florio

F

§ Franco Asquino
† § Franco Romano
§ Franco Mantica
§ Franco Locatelli

G

† § Gio: Francesco Corbello Valuason
† § Giacomo Giorgio Gaspardis
† § Giouanni Salamonio
† § Gabriel Conti
§ Giouanni Manin
§ Giuseppe Tealdi
§ Gio: Batta Bertolini
§ Gerolemo di Montegnaco
§ Gio: Francesco Asquino
§ Giulio Colossis
† § Gio: Batta Caiselli
§ Gio: Batta Daneluzzi

G

Giacomo Antonini q. Prospero
Giuseppe Gallici
Gio: Evan. Antonini q. Gio: Daniele
Gio: Martino Buiato
Giustin Virgilio
Gio: Domenico Coronella
Giuseppe Marchi
Giacomo Coronella
Gio: Batta Fabricij q. Gabriele
Giulio Fabricij q. Gabriele
Gerolemo Moises.
Guglielmo Monaco
Gerolemo Vanin
Giacomo Tessarini
Giacomo Gorgo
Giacomo Marchi
Giusto Coletti
Giuseppe Portz

G

H

I

L

§ Ludouico Suardo
§ Ludouico Ottelio
§ Luca Pontone
§ Lunardo Pontone

L

M

✠ & Massimilian Mallioli
✠ & Martio Madrisio
& Martio Piccoli
✠ & Marc: Antonio della Porta
& Mallio Gallici
✠ & Marc[illegible] Gasparis

M

N

Nicolò Mantica
Nicolò Madrisio
Nicolò Fabricij q.m Tomaso
Nicolò Dragoni
Nicolò Ottelio
Nicolò Pauona
Nicolò Aloij
Nicolò de Sbruglio
Nicolò Marcheitani
Nicolò di Torrè
Nicolò Valentinis

N

Nicolò Gabrielli

O

Orazio Manin
Orazio Marchi
Ottavio Moises
Ottavian Pazzavolti
Ottavian Tartagna
Orazio d'Arcano
Odorico Susanna
Odorico Luaria
Odorico della Porta

O

P

✠ Pietro Marchettani
Paulo Taschiuti
Pietro Pevabò
Prospero q. Ant.o Antonini
Pompeo Calmo K.r

P

Q

R

§ Ruggero Tritonio

§ Romanello Manin

S

Sebastian Flovio

Sebastian Susanna

T

§ Tomaso Franceschinis
§ Tomaso Marchi

V

§ Vicenzo Caimo
§ Vaviente Percolo
§ Virginio Sforza
§ Vicenzo Monaco Frate-
§ Vittorio Mattioli

1712.

17 Giugno.

Presentate à Sua Ecc.za per il S.r Gio: Antonio Corso instando &c. quali registrate furono restituite

IOANNES CORNELIVS DEI GRATIA DVX VENET. &c.
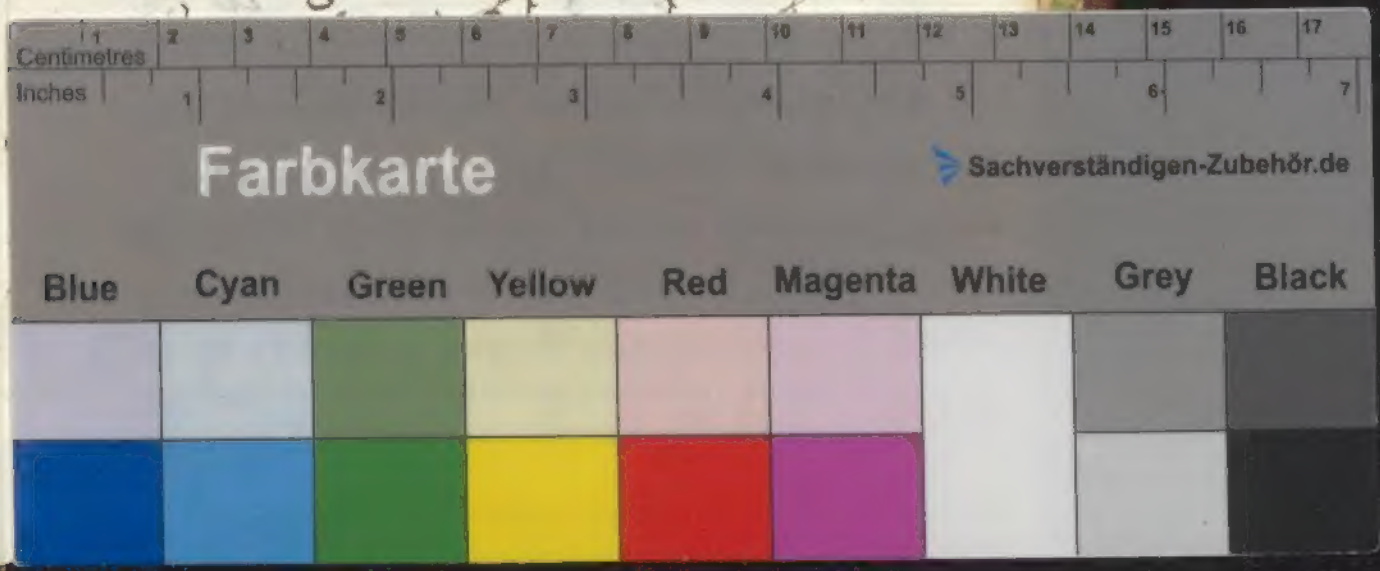
Vniuersis, et singulis Rapresentantib. nostris; et presertim Locuntenenti Prie Fori Iulij, eorumque Ministris presen: